

## TESTO DELL'INTERROGAZIONE

### Una perizia, tante domande

Settimana scorsa il Ticino ha appreso dalla stampa l'esistenza di una perizia esterna commissionata da una famiglia legata ad una catena di negozi di abbigliamento bellinzonese in relazione al trattamento fiscale di una complessa transazione azionaria con conseguente distribuzione di dividendi non tassata. Questa transazione è oggetto di questi tempi di scambio di corrispondenza tra il Consiglio di Stato e l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) come pure d'esame da parte della Commissione d'inchiesta amministrativa (CIA) presieduta dal dr Sergio Bianchi.

È beninteso diritto di ogni parte chiedere l'allestimento di perizie e chi lo fa non ha assolutamente nessun conto da rendere al Parlamento ticinese, né sulla scelta degli esperti né su quella dei tempi: si muove in piena libertà ed improvviso sarebbe formulare critiche nei suoi confronti. Ben ci guardiamo dal farlo!

L'allestimento di detta perizia solleva però questioni di principio e ci spinge a chiedere al Governo alcuni chiarimenti per limitare il rischio che, a causa di malintesi o zone d'ombra, una matassa già parecchio ingarbugliata divenga inestricabile.

1. Se le nostre informazioni sono esatte a pronunciarsi sulla questione sono stati due alti funzionari delle amministrazioni fiscali cantonali zurighese (J.A.) e turgoviese (J.R.), funzionari tuttora in carica, due "colleghi" quindi del Direttore Pelli.  
Indipendentemente dalla preparazione indiscussa degli interessati si pone la questione a sapere se rientri nel quadro della collaborazione confederale e se sia opportuno che funzionari che occupano posizioni di responsabilità, si esprimano - per incarico di un privato domiciliato in un altro cantone - su un caso concreto che fa oggetto tra l'altro d'esame da parte di una Commissione d'inchiesta voluta dal Governo ticinese.  
Certo si potrebbe rispondere che è affare delle autorità da cui dipendono i funzionari in questione esprimersi al proposito ma a noi interessa sapere anche cosa ne pensi il Consiglio di Stato, come reagirebbe se capitasse il contrario e, a dipendenza delle conclusioni alle quali giunge, se non ritenga buona cosa sensibilizzare i responsabili politici degli altri Cantoni affinché "arocchi spuri" di questo genere vengano evitati in futuro.  
Aggiungiamo - ma qui formuliamo soltanto un'ipotesi - che non è per nulla escluso che se ad essere consultati fossero stati alti funzionari d'altri cantoni, la risposta sarebbe stata di segno opposto.
2. Nel comunicato inviato dal legale si legge tra l'altro che i suoi clienti "hanno, a suo tempo, sollevato la direzione della Divisione delle Contribuzioni dal segreto fiscale e d'ufficio, onde permettere l'allestimento di un parere da parte di altra autorità fiscale cantonale o sovracantonale". Se interpretiamo bene queste parole - ma non è escluso che noi si incorra qui in un errore - ciò potrebbe significare che la DDC ha consegnato direttamente copia dell'incarto ai citati funzionari dei Cantoni di Zurigo e di Turgovia. Se così fosse :
  - chi ha preso la decisione?
  - in quale data?
  - a chi è stata comunicata?
  - il Consiglio di Stato ne era informato?

- ha fornito il suo beneplacito?
- v'è stata una semplice trasmissione di atti unidirezionale oppure sulla questione vi è stato scambio di corrispondenza (cartacea o per posta elettronica) tra i due funzionari svizzero-tedeschi e la DDC?
- se così fosse, chi della DDC ha gestito la cosa?
- l'incarto era completo o si è proceduto ad una selezione dei documenti da trasmettere? secondo quale criterio?
- trattasi di prassi usuale destinata a protrarsi anche in futuro o di un unicum?

3. Sempre dal comunicato si rileva che il funzionario zurighese ed il suo collega turgoviese indicano che la giurisprudenza del Tribunale federale in merito alle liquidazioni parziali indirette "è stata aspramente criticata da parte delle autorità fiscali cantonali, che la applicano in modo prudentiale".

Sullo slancio di questa riflessione, chiediamo al Consiglio di Stato se nel nostro Cantone si sia sino ad oggi rispettato il principio (ed in futuro si intenda ancora farlo) secondo il quale la giurisprudenza del Tribunale federale è vincolante o se si intenda invece dare spazio a fiscalità creativa richiamando le sentenze di Losanna solo allorché fanno comodo.

4. Nello stesso ordine di idee nel già citato comunicato si ricorda come un progetto di legge federale sulla materia che ci occupa sia in gestazione e "verrà posto in discussione durante la prossima sessione" delle Camere. Non lo si contesta ma si chiede al nostro Governo di indicare se la prassi seguita dalla DDC voglia che si applichino le disposizioni di legge in vigore oppure se sia lecito precorrere i tempi anticipando quelle che saranno le future decisioni del Parlamento (per altro per definizione non acquisite) prendendo magari le proprie speranze per delle realtà e facendolo per il caso A e non per il caso B, a dipendenza - speriamo che così non sia - dall'ufficio fiduciario che formula la proposta di ruling.

Di sicura utilità in quest'ottica sarebbe poi consultare le circolari emanate dall'AFC (ed applicabili nel caso concreto all'esame) ed in particolare:

- la circolare dell'8 settembre 2004, che imponeva alle autorità fiscali cantonali che si applicasse la giurisprudenza più recente del Tribunale federale e che tutti i casi di eventuale liquidazione parziale indiretta venissero sottoposti all'AFC ("Die Veranstellungsbehörden für die direkte Bundessteuer haben die neue Rechtsprechung des Bundesgerichts ab sofort anzuwenden. Alle offenen und neuen Fälle, die unter dem Tatbestand der indirekten Teilliquidation zu prüfen sind, müssen von den Veranlagungsbehörden an die Abteilung Inspektorat des ESTV gemeldet werden")
- la precedente circolare del 19 luglio 2000 che stabiliva le condizioni di attribuzione di partecipazioni alla sostanza aziendale
- le disposizioni datate 14 febbraio 2005 - invero successive alle decisioni del 23.12.2004 - ritenute estremamente restrittive ma comunque emanate dall'AFC e sulle quali essa si basa per analizzare i casi di eventuali liquidazioni parziali indirette che le saranno sottoposti.

Si sono pronunciati in merito a queste circolari i due funzionari di Zurigo e Turgovia? In che senso? trattandosi di perizia di parte non necessariamente il Governo sarà in grado di rispondere a questo quesito ma porlo è lecito.

5. È pacifico che il contribuente al centro di questa vicenda senza una preventiva certezza garantitagli dalla DDC non avrebbe proceduto alle operazioni che conosciamo e quindi direttamente a lui nessuno intende muovere rimproveri. Quanto ci preme sapere però è se anche il Consiglio di Stato ritenga - come i due funzionari che hanno redatto la perizia di parte - che non sia definitivamente scomparso nessun substrato fiscale e che quindi lo stesso sia recuperabile con una certa verosimiglianza (e non come semplice fantasiosa ipotesi di lavoro)?